



# CITTA' DI TRANI

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**(Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24)**

**DICEMBRE 2017**

*Redazione:*

***DOTT. GIULIO EMANUELE CIOCIA***  
***DOTT. MARCELLO CIOCIA***  
***ARCH. GIUSEPPE CIOCIA KOLTSIDAS***  
*Via M. Sarcone, 65/2 - Terlizzi (BA)*  
*Tel. / Fax 080 3519445*

*Coordinamento:*

*IV Ripartizione*  
*Dirigente **ING. MICHELE STASI***  
*Sportello Unico Attività Produttive*  
***DOTT.SSA TERESA DI FILIPPO***  
***SIG. LUIGI GRAZIANO***  
***SIG. DOMENICO PETRIGNANI***

---

<i>Assessore</i> <b><i>DOTT.SSA IVANA D'AGOSTINO</i></b>	<i>Sindaco</i> <b><i>AVV. AMEDEO BOTTARO</i></b>
---	---

**INDICE**

<b>TITOLO I - NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b> .....	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ .....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI .....	4
ART. 3 - FORME DI VENDITA .....	5
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE .....	6
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A" .....	6
ART. 6 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" .....	6
ART. 7 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B" .....	7
ART. 8 - PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA SCIA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO "B" .....	8
ART. 9 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO .....	8
ART. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA .....	8
ART. 11 - POSTEGGI FUORI MERCATO .....	8
ART. 12 - COMMERCIO ITINERANTE .....	9
ART. 13 - I MERCATI E LE FIERE .....	10
ART. 14 - FIERE PROMOZIONALI .....	11
ART. 15 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	11
ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI .....	11
ART. 17 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE .....	12
ART. 18 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI - SPUNTA .....	13
ART. 19 - REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE .....	13
ART. 20 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI .....	14
ART. 21 - SANZIONI .....	14
ART. 22 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	14
<b>TITOLO II - REGOLAMENTO DEI MERCATI</b> .....	15
ART. 23 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE .....	15
ART. 24 - ORARI DEI MERCATI .....	16
ART. 25 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA .....	16
ART. 26 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI .....	16
ART. 27 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO .....	16
ART. 28 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE .....	17
ART. 29 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO .....	17
ART. 30 - PRODUTTORI AGRICOLI .....	17
ART. 31 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI .....	17
ART. 32 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI .....	17
ART. 33 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	18
ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO .....	18
ART. 35 - MODALITÀ DI VENDITA .....	18
ART. 36 - SUBINGRESSO .....	18

ART. 37 - SANZIONI .....	18
TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE FIERE .....	18
ART. 38 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE.....	19
ART. 39 - ORARIO DELLE FIERE.....	19
ART. 40 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.....	19
ART. 41 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI .....	19
ART. 42 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE .....	19
ART. 43 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI .....	19
ART. 44 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI.....	20
ART. 45 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	20
ART. 46 - MODALITÀ DI VENDITA .....	20
ART. 47 - SANZIONI .....	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	20
ART. 48 - AREE PRIVATE .....	20
ART. 49 - GESTIONE DEI SERVIZI .....	21
ART. 50 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI .....	21
ART. 51 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA.....	21
ART. 52 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.....	21
ART. 53 - NORME TRANSITORIE .....	21
ART. 54 - NORMA FINALE .....	21

## CITTA' DI TRANI

### REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### TITOLO I - NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

##### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il Comune di Trani con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita, con particolare riferimento alla istituzione di nuove aree mercatali attrezzate;

- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;

- valorizzare il Centro Storico, promuovendo le attività in questo compatibili;

- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Il presente regolamento è emanato in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 4 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24<sup>i</sup>.

3. Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima adozione.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

5. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

##### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per **Legge Regionale**, la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio";
- b) per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- d) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per **posteggio fuori mercato**, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o in area privata della quale il comune abbia la disponibilità, al di fuori delle aree mercatali che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) per **mercato in sede propria**, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- h) per **mercato su strada**, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;

- i) per **costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- j) per **negozio mobile**, o automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- k) per **banco mobile** (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- l) per **settori merceologici**, i settori alimentare e non alimentare di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della Legge Regionale<sup>ii</sup>;
- m) per **categorie merceologiche**, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
- n) per **fiera o mercato specializzato o tematico**, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- o) per **fiera o sagra**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- p) per **operatore con posteggio**, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio;
- q) per **operatore itinerante**, il soggetto in possesso dell'autorizzazione, o fornito di SCIA per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- r) per **autorizzazioni di tipo A**, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui alla Legge Regionale;
- s) per **commercio su aree pubbliche di tipo B**, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui alla Legge Regionale;
- t) per **concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- u) per **presenze in un mercato o in una fiera**, il numero di presenze stabilite secondo quanto previsto dall'art. 27 della Legge Regionale<sup>iii</sup>;
- v) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge, nella medesima area del mercato ordinario, in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- w) per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- x) per **stagione** un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centotanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;
- y) per **SUAP**, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 160/2010 quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte;
- z) per **Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome**: il documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 05/07/2012 in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010<sup>iv</sup> in materia di concessione dei posteggi su aree pubbliche, comprensivo delle relative note di indicazioni operative ai Comuni, di cui alla DGR Puglia n. 568 del 28 marzo 2013, pubblicata sul BURP n. 56 del 23 aprile 2013;
- aa) per **Regolamento Regionale**: Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4 recante "*L.r. 16 aprile 2015 n. 24 " Codice di commercio " : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.*"

### ART. 3 - FORME DI VENDITA

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative titolari della autorizzazione di cui all'art. 5 o della SCIA di cui all'art. 7 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580<sup>v</sup>, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s. m. i.<sup>vi</sup>

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati ed in posteggi isolati dati in concessione;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono

esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

#### ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale, o la SCIA di cui all'art. 7, che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può in nessun caso rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

#### ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune in cui è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio, che ha validità di dodici anni, e non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale. Alla scadenza la concessione del posteggio non è rinnovabile automaticamente.

3. L'autorizzazione di TIPO A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni del medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni nel mercato è superiore a cento, il numero delle autorizzazioni in capo al medesimo soggetto è elevato a tre per settore merceologico.

#### ART. 6 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di TIPO A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al SUAP, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via posta elettronica certificata o comunque con le modalità stabilite dal SUAP e sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Il Comune, in occasione dell'istituzione di nuovi mercati, emana i bandi per l'assegnazione dei posteggi tramite il SUAP, che li invia all'Assessorato regionale competente ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni. I suddetti bandi sono redatti in conformità ai criteri stabiliti all'art. 30, comma 4, della Legge Regionale.

3. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il SUAP invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi, relativi all'assegnazione di posteggi di nuova istituzione o divenuti liberi nei mercati esistenti, emanati in conformità ai criteri di selezione stabiliti all'art. 30, comma 4, della Legge Regionale, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al SUAP a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

5. Il SUAP, verificati i requisiti di accesso e di esercizio di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59<sup>vi</sup>, esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale

concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata assegnando i seguenti punteggi:

- a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
  - I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
    - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
    - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
    - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
  - II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
  - I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
  - II. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti;
  - III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11: 3 punti.

In caso di parità di punteggio il posteggio è assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il SUAP redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 5.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad i soggetti del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 3 della L.R. 1 agosto 2014, n. 32 nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato temporanei.

9. Gli impegni al rispetto dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del comma 5 devono essere mantenuti dall'operatore assegnatario del posteggio, pena la decadenza della concessione.

#### ART. 7 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"

1. L'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante o di tipo "B" è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale<sup>viii</sup>.

2. La SCIA di cui al comma precedente abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

ART. 8 - PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA SCIA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO "B"

1. La SCIA deve essere inoltrata al SUAP con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con invio alla PEC del SUAP o presentata al protocollo o con le modalità telematiche stabilite dal SUAP.

2. Nella SCIA il soggetto interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e s.m.i.;
- il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività di commercio;
- l'impegno al rispetto del CCNL.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro venti giorni decorrenti dalla presentazione della SCIA ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i..

ART. 9 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'art. 61 comma 6 della Legge Regionale.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con una maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al Comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

4. In caso di subentro, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l'anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Per le autorizzazioni di tipo A, come definite all'articolo 2, non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

ART. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA

1. Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale del titolare di autorizzazione di tipo A, questi trasmette Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro trenta giorni al SUAP del Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale del titolare di titolo abilitativo di tipo B, l'interessato trasmette Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro trenta giorni al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA che provvede alle necessarie annotazioni.

ART. 11 - POSTEGGI FUORI MERCATO

1. I posteggi fuori mercato individuati nel territorio comunale sono i seguenti:

a) *posteggi permanenti:*

a.1) per la somministrazione di alimenti e bevande, con posteggi di dimensioni massime di mt. 7 X mt. 3:

- 2 posteggi sulla Litoranea di Colonna;
- 5 posteggi in zona stadio comunale.

Le ubicazioni esatte di tali posteggi saranno stabilite con delibera di giunta comunale.

a.2) per la vendita, nei giorni festivi e prefestivi, di prodotti alimentari e non alimentari, con posteggi di dimensioni massime di mt. 3 x mt. 2. La tavola n. 5, allegata al presente regolamento, individua l'ubicazione dei posteggi.

2. Con Delibera di Giunta comunale possono essere individuati posteggi fuori mercato permanenti o temporanei riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolciumi;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) pomodori;
- h) angurie e meloni;
- i) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- j) libri;
- k) souvenir;
- l) altro.

2. I posteggi fuori mercato di cui al precedente comma 2 possono essere individuati in tutto il territorio comunale, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti riconosciute a livello nazionale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 24/2015 e dei consumatori maggiormente rappresentative, che deve essere espresso nei termini indicati dal SUAP.

3. Possono essere individuati posteggi temporanei per la vendita di frutta secca, bevande, dolciumi, giocattoli, articoli religiosi e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e festività religiose collocati nelle aree limitrofe delle chiese promotrici dell'iniziativa. Il SUAP, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocare e dimensionare tali posteggi nelle località definite.

4. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni. Le concessioni sono rilasciate, verificati i requisiti di accesso e di esercizio di cui all'articolo 5 della Legge Regionale, sulla base di un bando comunale e dei criteri di cui al precedente art. 6. Il SUAP, verificati i requisiti di accesso e di esercizio di cui all'articolo 5 della Legge Regionale, esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata assegnando i punteggi nelle medesime modalità di cui all'art. 6, comma 5.

5. I posteggi fuori mercato permanenti sono concessi ai titolari di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli. Le concessioni, della durata di 12 anni, sono rilasciate sulla base di un bando comunale e dei medesimi criteri di cui all'art. 6.

6. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni, la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata con lo stesso orario del posto fisso. Qualora venga effettuata la somministrazione, di norma, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

7. Il SUAP, sentita la Polizia Municipale e le locali organizzazioni ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 24/2015, può individuare ulteriori posteggi temporanei o permanenti per la vendita di prodotti alimentari, di prodotti non alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale.

8. I posteggi fuori mercato stagionali possono essere concessi ai titolari di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni. Le concessioni sono rilasciate sulla base di un bando comunale e dei medesimi criteri di cui al comma 3.

#### ART. 12 - COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. L'esercente il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante a mezzo autoveicoli adibiti a trasporto merci è consentito esclusivamente all'esterno delle seguenti zone:

a) area delimitata:

- o a nord da Via Maiorano, nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Vittorio Emanuele e l'incrocio con via Lionelli;
- o ad ovest da corso Vittorio Emanuele, a partire dall'incrocio con via Maiorano e fino all'incrocio con via Tasselgardo;
- o a sud da via Tasselgardo, a partire da piazzale Chiarelli e fino all'incrocio con corso Vittorio Emanuele;

b) area delimitata da via Cavour, corso Vittorio Emanuele e Corso Imbriani;

c) via S. Annibale Maria di Francia, a partire dalla ferrovia e fino all'incrocio con via Superga, escluse le traverse;

d) Lungomare Cristoforo Colombo e via Tevere, escluse le traverse.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.

5. Fatta salva una diversa disposizione Sindacale, il commercio in forma itinerante può essere svolto dalle ore 7,30 alle ore 14,30.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano l'attività in forma itinerante.

#### ART. 13 - I MERCATI E LE FIERE

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Nel territorio del Comune si svolgono i seguenti mercati:

- mercato dei fiori negli otto box di proprietà comunale presso il Cimitero;
- mercato settimanale del martedì, da localizzarsi in via Giovanni Falcone e zone limitrofe, con 308 posteggi per la vendita di prodotti non alimentari e 29 posteggi per la vendita di prodotti alimentari, in via Avvocato Cataldo Trombetta.

3. Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere e sagre:

- in concomitanza della festività di Croce di Colonna con 10 posteggi;
- in concomitanza della festività di San Nicola con 50 posteggi;
- in concomitanza della festività della Beata Vergine del Carmelo con 40 posteggi;
- in concomitanza della festività di S. Michele con 10 posteggi;
- fiera di S. Antonio, con 2 posteggi.

4. Tra i posteggi deve esserci una distanza di almeno cm. 50. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

5. Gli orari di vendita nei mercati e nelle fiere, qualora non determinati nei regolamenti, sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

6. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

7. Nel periodo di validità del presente regolamento saranno attivati i seguenti mercati:

- mercato settimanale domenicale dell'usato, sulle due piazze alla Via A. Teresa Stella e Via S. De Bello, con 50 posteggi di piccole dimensioni ed al quale partecipano gli hobbisti (operatori non professionali);
- mercato giornaliero alimentare da localizzarsi nell'area mercatale di via Superga prevista dal Contratto Di Quartiere II – "Quartiere Sant'Angelo", con 50 posteggi da destinare ai seguenti settori merceologici:
  - o alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
  - o prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
  - o frutta e verdura;
  - o pesci, crostacei e molluschi;
  - o pane, pasticceria e dolci;
  - o bevande;

con la previsione di assegnare 20 posteggi ai produttori e commercianti di pesci, crostacei e molluschi;

- mercato dell'Antiquariato in Piazza della Repubblica la quarta domenica di ogni mese con 40 posteggi da assegnare ad operatori del commercio dell'antiquariato;
- mercato Artigianale in Piazza della Repubblica la seconda domenica di ogni mese con 40 posteggi da assegnare ad imprese iscritte all'albo degli artigiani.

#### ART. 14 - FIERE PROMOZIONALI

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Per Fiera specializzata o Mercato specializzato si intende la manifestazione nella quale almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi precedenti promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

4. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali e fiere e mercati specializzati.

5. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese o all'Albo degli Artigiani previsto dalla Legge Regionale 24/2013 ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (es. hobbisti).

6. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. Per la valorizzazione e la promozione di fiere promozionali e fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di categoria degli operatori ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 24/2015, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

7. Il SUAP, verificati i requisiti di accesso e di esercizio di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale o della fiera o mercato specializzato, sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei criteri di selezione di cui all'art. 6.

8. Il bando di cui al precedente comma 7, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di prima edizione, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

9. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali e nelle fiere e mercati specializzati sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

10. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali e delle fiere e mercati specializzati con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, associativo, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa.

#### ART. 15 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione del posteggio nei mercati non può essere ceduta se non con l'azienda.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Il pagamento è dovuto anche per le occupazioni temporanee (spuntisti), di cui al successivo art. 18.

#### ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in maniera prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. I produttori agricoli, come definiti al comma precedente, che effettuano la vendita in forma itinerante, devono inviare la SCIA al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; la vendita in forma itinerante può essere effettuata dalla data di invio della medesima comunicazione SCIA.

3. Gli operatori di cui al comma 2 sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

4. La SCIA di cui al comma 2 deve contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di ubicazione dell'azienda ed i prodotti di cui si intende praticare la vendita.

5. Qualora si intenda esercitare la vendita non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, la SCIA è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la SCIA deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

6. Il periodo della concessione dei posteggi ai produttori agricoli deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

7. In caso di domande concorrenti per lo stesso posteggio la concessione dei posteggi è effettuata in base ai seguenti criteri di priorità:

- ubicazione dell'azienda nel territorio della provincia BAT - punti 5;
- maggior numero di presenze nel mercato o posteggio di cui trattasi - punti 3;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata ai sensi della normativa vigente - punti 2;
- vendita prevalente di prodotti protetti da marchi di tutela DOP, IGP, QC, DOC, DOCG, IGT - punti 1.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

8. In caso di istituzione di un mercato agricolo di vendita diretta si applicano i criteri di cui al precedente comma 7 per la concessione dei posteggi.

9. E' motivo di revoca della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

#### ART. 17 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al SUAP, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione o del titolo abilitativo con il quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via PEC o comunque con le modalità telematiche stabilite dal SUAP.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale e dell'Unione Europea.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. Il SUAP, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, verificati i requisiti di accesso e di esercizio di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, redige la graduatoria degli aventi diritto, assegnando i seguenti punteggi:

- a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
- anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
- anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

- II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
  - I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
  - II. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti;
  - III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11: 3 punti.

In caso di parità di punteggio il posteggio è assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 5. La durata delle concessioni nelle fiere è pari a dodici anni e non è rinnovabile automaticamente.
- 6. Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita, fino al 7 maggio 2017 il SUAP assegna i posteggi applicando il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
- 7. Qualora i posteggi delle fiere siano divisi per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascuna categoria.
- 8. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
- 9. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile, che, nel caso, provvede a formulare la graduatoria definitiva.
- 10. Sulla base della graduatoria definitiva il SUAP provvede alla assegnazione della concessione.
- 11. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria definitiva e lo svolgimento della fiera gli operatori, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

#### ART. 18 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI - SPUNTA

- 1. Per l'assegnazione temporanea dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune, rilevate a partire dal 5 luglio 2012. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio della anzianità dell'esercizio dell'impresa riferita al commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta sommata a quella dell'eventuale dante causa.
- 2. Nel caso di posteggi riservati a produttori agricoli o soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale, l'assegnazione avviene in primo luogo a favore delle medesime categorie di soggetti.
- 3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
- 4. L'assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza indipendentemente dai prodotti trattati.

#### ART. 19 - REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE

- 1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio (spuntisti).
- 2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio (spuntisti).

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

5. La graduatoria è disponibile presso il Comando della P. M. e presso il SUAP.

#### ART. 20 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli operatori interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto dei criteri di cui all'art. 6.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori o le associazioni di categoria degli stessi.

#### ART. 21 - SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il titolo abilitativo previsto o la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro e con il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le violazioni alla Legge Regionale e al presente Regolamento diverse da quelle contenute nel precedente comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 ad Euro 3.000.

3. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale, è punito con la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. La medesima sanzione si applica in caso di difformità da quanto dichiarato, mediante dichiarazione rilasciata nelle modalità di cui all'art. 46 D.P.R. n.445/00, in sede di presentazione della domanda per la concessione del posteggio.

4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi 1.000 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e s.m.i..

6. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

#### ART. 22 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare può sospendere volontariamente l'autorizzazione dandone comunicazione al Comune, fino ad un periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine nel caso di comprovata necessità e motivata richiesta dall'interessato.

2. L'autorizzazione viene revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
  - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
  - d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia o gravidanza. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione;
  - e) qualora il titolare chiuda volontariamente l'attività;
  - f) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
  - g) qualora il titolare sospenda l'attività per almeno un anno;
  - h) qualora il titolare in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di Tipo A non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
  - i) qualora il titolare in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
  - j) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di Pubblico interesse;
  - k) qualora il titolare non provveda al pagamento della Tosap.
2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 vengono applicate anche nei casi in cui le violazioni siano commesse da operatori autorizzati in altri comuni.

## TITOLO II - REGOLAMENTO DEI MERCATI

### ART. 23 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. Nel territorio del Comune il mercato giornaliero alimentare su aree pubbliche, da attivarsi in attuazione del presente regolamento è da localizzarsi nell'area mercatale di via Superga prevista dal Contratto Di Quartiere II – “Quartiere Sant’Angelo”, con 50 posteggi da destinare ai seguenti settori merceologici:
  - o alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
  - o prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
  - o frutta e verdura;
  - o pesci, crostacei e molluschi;
  - o pane, pasticceria e dolci;
  - o bevande;con la previsione di assegnare 20 posteggi ai produttori e commercianti di pesci, crostacei e molluschi.
2. La “Planimetria del mercato giornaliero” riporta le aree utilizzate per il mercato, numero, collocazione e dimensioni del posteggio.
3. Il mercato settimanale per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari del martedì si svolgerà in Via Giovanni Falcone, con riferimento ai prodotti non alimentari, in Via Avvocato Cataldo Trombetta con riferimento ai prodotti alimentari: la planimetria “Mercato settimanale del martedì” riporta le aree pubbliche

utilizzate, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi.

4. Il mercato settimanale domenicale dell'usato, al quale partecipano gli hobbisti (operatori non professionali) si svolgerà sulle due piazze alla Via A. Teresa Stella e Via S. De Bello, con 50 posteggi di piccole dimensioni: la planimetria "mercato settimanale domenicale dell'usato" riporta le aree pubbliche utilizzate, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi.

5. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno ferialo successivo.

6. I mercati dell'antiquariato e dell'artigianato si svolgeranno su Piazza della Repubblica: la planimetria "mercati dell'antiquariato/artigianato" riporta le aree pubbliche utilizzate, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi.

7. Nei mercati giornalieri di cui al precedente comma 1, è consentita la vendita di prodotti alimentari ed articoli complementari, quali casalinghi, accessori dell'abbigliamento, cosmetici e articoli di profumeria.

8. Nel mercato del Cimitero, composto da otto box di proprietà comunale con orario di vendita corrispondente all'orario di apertura del Cimitero, è consentito vendere fiori, piante, ceri e lumini.

#### ART. 24 - ORARI DEI MERCATI

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 14.00.

2. L'allestimento delle attrezzature può avere inizio dalle ore 7.00 alle ore 8.00. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

4. Su richiesta degli operatori dei mercati giornalieri, formulata tramite le associazioni locali di categoria, potrà essere consentita la vendita in orario pomeridiano e serale in giorni prefestivi o altre particolari occasioni.

#### ART. 25 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

#### ART. 26 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. Se consentito i veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

#### ART. 27 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO

1. Presso Comando della Polizia Locale ed il SUAP deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino, comunicandone l'aggiornamento al Comando della Polizia Locale.

#### ART. 28 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

#### ART. 29 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Le concessioni dei posteggi presso i mercati agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti art. 5 e 6.

#### ART. 30 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da porre in vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata, in caso di domande concorrenti per lo stesso posteggio, in base ai seguenti criteri di priorità:

- ubicazione dell'azienda nel territorio della provincia BAT - punti 5;
- maggior numero di presenze nel mercato o posteggio di cui trattasi - punti 3;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata ai sensi della normativa vigente - punti 2;
- vendita prevalente di prodotti protetti da marchi di tutela DOP, IGP, QC, DOC, DOCG, IGT - punti 1.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

#### ART. 31 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggior numero di presenze, rilevate a partire dal 5 luglio 2012, del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- a parità di presenze il posteggio è assegnato all'operatore con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta sommata a quella dell'eventuale dante causa.

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 30, comma 8 della Legge Regionale, ovvero ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

4. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

- devono essere presenti, all'ora di inizio delle vendite, in zone indicate dalla Polizia Locale;
- non possono accedere alle aree mercatali senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento, per la giornata, dell'operatore dal mercato.

#### ART. 32 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli operatori interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto dei criteri di cui all'art. 6.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori o le associazioni di categoria degli stessi.

#### ART. 33 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio presso i mercati è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia o gravidanza. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione;
- per rinuncia alla concessione del posteggio;
- mancato pagamento della Tosap.

#### ART. 35 - MODALITÀ DI VENDITA

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

#### ART. 36 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

#### ART. 37 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento dei mercati sono punite con l'applicazione della sanzione di cui ai precedenti artt. 21 e 22.

#### TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE FIERE

#### ART. 38 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Trani si svolgono le seguenti fiere o sagre:
  - Fiera in occasione della festività di Croce di Colonna, in Piazza Plebiscito, il 3 Maggio;
  - Fiera in occasione della festività di San Nicola, in Piazza Plebiscito, il Sabato, Domenica e Lunedì della prima settimana di agosto;
  - Fiera in occasione della festività della Beata Vergine del Carmelo, in Piazza Plebiscito, il 15 e 16 Luglio;
  - Fiera in occasione della festività di San Michele, in Piazza Garibaldi, il 9 e 10 Maggio;
  - Fiera di S. Antonio, in Via Fra Diego Alvarez, il 13 giugno.
2. La dimensione dei posteggi è di norma di m. 6 per m. 3, possono essere concessi, se richiesti dagli operatori, posteggi di dimensioni minori o maggiori, se possibile ai titolari che esercitano con automarket. Tra i posteggi deve esserci una distanza di almeno cm. 50.
3. Nelle allegate planimetrie sono evidenziate le aree utilizzate in occasione delle fiere e sagre di cui al precedente comma 1.

#### ART. 39 - ORARIO DELLE FIERE

1. L'orario delle fiere o sagre è stabilito dal Sindaco.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgombrare il posteggio nella fiera prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

#### ART. 40 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

#### ART. 41 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree della fiera, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

#### ART. 42 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

#### ART. 43 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Le concessioni dei posteggi presso le fiere sono rilasciate in base alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

#### ART. 44 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze, rilevate a partire dal 5 luglio 2012, del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- a parità di presenze il posteggio è assegnato all'operatore con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta sommata a quella dell'eventuale dante causa.

2. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

- devono essere presenti, all'ora di inizio della fiera, nelle aree appositamente indicate dalla Polizia Locale;
- non possono accedere alle aree della fiera senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento dell'operatore dalla fiera.

#### ART. 45 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### ART. 46 - MODALITÀ DI VENDITA

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nella fiera;
- tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

#### ART. 47 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle fiere sono punite con l'applicazione delle sanzioni e disposizioni di cui ai precedenti art. 21 e 22.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### ART. 48 - AREE PRIVATE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.

3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

ART. 49 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, associazioni di categoria degli operatori commerciali, Centri di Assistenza Tecnica promossi dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, altre istituzioni pubbliche e private, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per il rilascio delle autorizzazioni.

ART. 50 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Le aree pubbliche adibite alla vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari devono essere adeguate alle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2006, n. 529 - Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e s.m.i..

ART. 51 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal SUAP.

2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati e delle fiere è affidata alla Polizia Locale.

ART. 52 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui ai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 ha efficacia dalla data della presentazione al SUAP.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge devono essere adottati i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della Legge 241/90 e s.m.i.

ART. 53 - NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, tutte le concessioni di posteggi su aree pubbliche in essere alla data di approvazione del presente regolamento sono prorogate al 31 dicembre 2018.

2. Le concessioni saranno rilasciate con le procedure di evidenza pubblica e nei termini stabiliti nei precedenti artt. 6 e 17 e dalle norme regionali e nazionali di riferimento.

ART. 54 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

**TAVOLE ALLEGATE**

TAVOLA 1 - MERCATO SETTIMANALE

TAVOLA 2 - MERCATO DELL'USATO

TAVOLA 3 - POSTEGGI ISOLATI

TAVOLA 4 - FIERA SAN MICHELE

TAVOLA 5 - AREA PER FIERE

TAVOLA 6 - MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

TAVOLA 7 – MERCATI ANTIQUARIATO E ARTIGIANALE

TAVOLA 8 – AREA INTERDETTA AL COMMERCIO ITINERANTE  
NOTE

<sup>i</sup> Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio"

Art. 12

Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I Comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.
2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:
  - a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:
    1. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;
    2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune ed alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
  - c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;
  - d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
3. Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.
4. **Il Comune definisce:**
  - a) **i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle**

- strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
  - c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
  - d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
    - 1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
    - 2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
    - 3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
    - 4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti ad essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
    - 5. le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30 comma 8 della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.lgs. 228/2001;
    - 6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
    - 7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
    - 8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
  - e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
    - 1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
    - 2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
    - 3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
    - 4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
    - 5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
    - 6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
  - f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e le fiere oltre cento posteggi è obbligatorio:
    - 1. l'approvazione del regolamento di cui alla precedente lettera d).

<sup>ii</sup> Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio"

Art. 4  
Definizioni generali

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

.....

d) settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);

<sup>iii</sup> LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio".

Art. 27

Definizioni e tipologia delle autorizzazioni

1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:

...i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

<sup>iv</sup> Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

Art. 70

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

<sup>v</sup> LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8

Registro delle imprese

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

<sup>vi</sup> DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 4

Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della

Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.

vii DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

#### Art. 71

#### Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- 7). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

<sup>viii</sup> Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici;
  - c) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
  - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
  - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
  - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal Comune nell'ambito del documento di cui alla lettera d) comma 4 dell' articolo 12 e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.